

## FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Titolo VI del D.Lgs. 385/1993, Testo Unico Bancario, e relative disposizioni di attuazione)

### “Casella Postale”

#### Sezione 1 - Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica	<b>BANCA PROFILO S.p.A.</b> soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Arepo BP S.p.A.
Gruppo bancario di appartenenza	Gruppo bancario Banca Profilo
Codice ABI	n. 3025.4
Numero di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	Banca Profilo è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia ed è iscritta al n. 5271 dell'Albo delle Banche
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	n. 09108700155
Sede Legale	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Sede Operativa	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Indirizzo PEC	<a href="mailto:bancaprofilo@legalmail.it">bancaprofilo@legalmail.it</a>
Sito internet	<a href="http://www.bancaprofilo.it">www.bancaprofilo.it</a>
Recapiti telefonici della struttura “Relazioni Clientela”	Telefono: <b>numero verde 800910950</b> Telefax: 02.58316057
Indirizzo di posta elettronica	<a href="mailto:relazioni.clientela@bancaprofilo.it">relazioni.clientela@bancaprofilo.it</a>

#### Dati relativi al Promotore Finanziario della Banca

Cognome e Nome:		Estremi di iscrizione all'albo:	
Sede	Telefono	e-mail	

## Sezione 2 - Che cos'è il servizio di Casella postale

### Caratteristiche e rischi tipici

La Casella Postale è un servizio di domiciliazione della corrispondenza presso una delle Succursali della Banca.

Con questo servizio il Cliente (di seguito, l'Utente) dispone che tutta la corrispondenza ordinaria a lui indirizzata sia fatta pervenire direttamente presso la propria Succursale di assegnazione e trattenuta da quest'ultima all'interno di una Casella Postale numerata, provvista di serratura, la cui chiave è consegnata all'Utente.

L'Utente si impegna a ritirare regolarmente la corrispondenza durante gli orari di apertura della Succursale.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previste, il rischio di sottrazione o smarrimento della chiave, della cui custodia l'Utente è responsabile, e l'uso illecito dei Servizi messi a disposizione della Banca, le cui conseguenze rimangono sotto la responsabilità dell'Utente.

## Sezione 3 - Principali Condizioni Economiche

Le Condizioni Economiche sono indicate nella misura:

- massima, se favorevoli alla Banca;
- minima, se favorevoli all'Utente.

### 1 Commissioni e spese

<b>Canone annuo</b> addebitato in Conto Corrente anticipatamente ogni trimestre	Euro	50,00
<b>Spese duplicazione chiavi</b>	Euro	10,00
<b>Spese sostituzione serratura</b>	Euro	100,00
<b>Spese di documentazione</b> per invio di comunicazioni di legge alla Clientela		
▪ in formato cartaceo <sup>(*)</sup>	Euro	1,03
▪ in modalità on-line <sup>(1)</sup>	Euro	0,00

(\*) *ad accezione delle comunicazioni relative a proposte unilaterali di variazione delle condizioni economiche, che sono gratuite;*

(1) *per i Clienti che hanno aderito al Servizio di Internet Banking.*

## Sezione 4 - Recesso e Reclami

### Recesso

Il Contratto è a tempo indeterminato. L'Utente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, dandone comunicazione scritta alla Succursale della Banca presso la quale è prestato il servizio con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, dandone comunicazione scritta all'indirizzo dell'Utente con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso dell'Utente, la Banca tratterrà l'intero canone già addebitato. Ove l'Utente non riconsegna l'esemplare della chiave in suo possesso, la Banca provvederà alla sostituzione della serratura a spese dell'Utente stesso inviando il contenuto della casella al suo indirizzo.

### Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, l'Utente può presentare un reclamo all' **Internal Audit** della Banca stessa per lettera raccomandata A/R, presso l'indirizzo della sede legale della Banca risultante dal Registro delle Imprese, o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica [reclami@bancaprofilo.it](mailto:reclami@bancaprofilo.it).

La Banca deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Se accolto, la Banca comunica all'Utente il tempo necessario per risolvere il problema.

Se l'Utente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla Banca entro i 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice, deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'Utente può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* o *ABF* (si veda la "Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario") qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'importo richiesto non è superiore a 100.000 euro (se l'Utente chiede una somma di denaro);
- senza limiti di importo, se l'Utente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
- la controversia è relativa a operazioni o comportamenti successivi al 31 dicembre 2008;
- non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità per l'Utente di presentare un nuovo reclamo alla Banca, successivamente alla scadenza di detto termine di 12 (dodici) mesi, al fine di poter adire l'ABF;
- la controversia:
  - ✓ non sia stata sottoposta all'autorità giudiziaria, fatta eccezione per i ricorsi proposti all'ABF entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010;
  - ✓ non sia stata rimessa a decisione arbitrale;
  - ✓ non sia oggetto di altre procedure di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge promosse dal ricorrente o al quale questi abbia aderito, salvo il caso del fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa. In questo caso il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
  - ✓ non sia oggetto di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione pendente.

L'Utente può rivolgersi all'ABF solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca.

### Legenda

**Canone annuo**

*E' il corrispettivo che il cliente versa alla Banca per l'utilizzo del servizio di "Casella Postale". È addebitato anticipatamente sul Conto Corrente del Cliente*